

## Legge sui territori soggetti a pericoli naturali

(del 29 gennaio 1990)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 aprile 1989 n. 3448 del Consiglio di Stato,

**de c r e t a :**

TITOLO I  
**Generalità**

### Scopo

**Art. 1** La presente legge disciplina l'accertamento, la premunizione ed il risanamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il sussidiamento dei necessari provvedimenti.

TITOLO II  
**Accertamento dei territori soggetti a pericoli naturali**  
Capitolo I  
**In generale**

### Piano delle zone soggette a pericolo<sup>1)</sup>

**Art. 2<sup>2)</sup>** L'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante l'allestimento di un piano delle zone soggette a pericolo (detto in seguito PZP).

<sup>2)</sup> ...<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.

### Scopo ed effetti

**Art. 3** <sup>1)</sup> Il PZP serve da base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e di risanamento.<sup>4)</sup>

<sup>2)</sup> Il Cantone, i Comuni e le Regioni devono tenerne conto nell'ambito delle loro pianificazioni territoriali e dei programmi di sviluppo regionali.

Capitolo II  
**Contenuto del Piano delle zone<sup>5)</sup>**

### Contenuto

#### a) materiale

**Art. 4<sup>6)</sup>** Sono iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli soggetti a spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS), a caduta di valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni.

#### b) formale

**Art. 5** <sup>1)</sup> Il PZP comprende il catasto degli eventi conosciuti e la carta dei pericoli potenziali; esso è costituito:

- a) da piani in scala non inferiore all'1:10'000;
- b) da una relazione tecnica.<sup>7)</sup>

<sup>2)</sup> Il Consiglio di Stato stabilisce in via esecutiva le direttive sul contenuto formale e sull'allestimento dei piani e della relazione tecnica.

Capitolo III  
**Procedura per l'adozione del piano delle zone<sup>8)</sup>**

### Allestimento

**Art. 6** <sup>1</sup>Il PZP è allestito dal Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento) in collaborazione con i servizi statali interessati, previa consultazione dei singoli Municipi.<sup>9)</sup>

<sup>2</sup>Le popolazioni interessate partecipano all'allestimento attraverso periodiche riunioni informative convocate dal Dipartimento.

#### **Pubblicazione**

**Art. 7**<sup>10)</sup> Il PZP è pubblicato per un periodo di tre mesi presso i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

#### **Ricorsi**

**Art. 8**<sup>11)</sup> Contro i documenti del PZP gli enti pubblici, le Regioni ed i privati interessati hanno la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

#### **Evasione dei ricorsi e adozione**

**Art. 9**<sup>12)</sup> Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sui ricorsi e adotta il PZP.

#### **Menzione**

**Art. 9a**<sup>13)</sup> L'appartenenza di un fondo al PZP è menzionata nel registro fondiario a cura del Dipartimento.

#### **Modifica del PZP**<sup>14)</sup>

**Art. 10** <sup>1</sup>Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.<sup>15)</sup>

<sup>2</sup>La relativa procedura può essere messa in atto dal Dipartimento su istanza di enti pubblici, di Regioni o di privati interessati o d'ufficio.

### **TITOLO III**

#### **Premunizione e risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali**

##### **Capitolo I**

##### **In generale**

#### **Piano cantonale di premunizione e risanamento**

**Art. 11** La premunizione e il risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali sono pianificati nel Piano cantonale di premunizione e risanamento (detto in seguito PCPR).

#### **Contenuto**

##### **a) materiale**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il PCPR indica:

1. i concetti ai quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone;
2. le opere di premunizione, di risanamento e di manutenzione, con il loro grado di priorità, intese alla protezione, da catastrofi naturali, della vita umana e di beni materiali ragguardevoli;
3. i tempi di attuazione;
4. i compiti delle Regioni;
5. gli enti pubblici incaricati degli studi esecutivi e dell'attuazione, come pure i Consorzi, istituiti o da istituire conformemente all'apposita legislazione;
6. le valutazioni di spesa.

<sup>2</sup>Esso è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.

##### **b) formale**

**Art. 13** Il PCPR è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche.

##### **Capitolo II**

##### **Procedura per l'adozione del PCPR**

#### **Progetto di PCPR**

**Art. 14** Il Consiglio di Stato allestisce il progetto di PCPR.

#### **Consultazione e partecipazione**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il Dipartimento informa periodicamente gli interessati circa l'allestimento del PCPR.

<sup>2</sup>Il progetto di PCPR è notificato ai Comuni, ai Consorzi, alle Regioni e agli enti interessati, i quali possono presentare osservazioni e proposte entro il termine, non prorogabile, di due mesi.

## **Adozione**

**Art. 16** Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte presentate conformemente all'art. 15 e adotta il PCPR.

## **Entrata in vigore**

**Art. 17** Con l'adozione il PCPR entra immediatamente in vigore ed esplica gli effetti previsti dalla presente legge.

## **Modifiche**

**Art. 18** <sup>1</sup>Per la modifica del PCPR valgono le norme per la sua adozione.

<sup>2</sup>Modifiche e correzioni di marginale importanza e dovute ad interventi urgenti sono disposte dal Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all'articolo 15. Gli interessati sono tempestivamente informati.

## **TITOLO IV**

### **Attuazione e sussidiamento degli interventi**

#### **Capitolo I**

#### **Attuazione del PCPR**

## **Enti competenti**

**Art. 19** Gli enti designati dal PCPR provvedono all'attuazione degli interventi. Essi si attengono alle opere e ai tempi indicati dal PCPR.

## **Provvedimenti coattivi**

**Art. 20** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può procedere all'istituzione coattiva dei consorzi indicati dal PCPR in caso di mancata istituzione volontaria conformemente all'apposita legislazione.

<sup>2</sup>Esso può inoltre imporre agli enti competenti in mora l'esecuzione delle opere e delle incombenze previste dal PCPR entro un congruo termine, sotto la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP.

<sup>3</sup>In caso di inadempienza e di fronte ad un pericolo incombente, il Consiglio di Stato, previa diffida, può intervenire d'ufficio a spese degli obbligati.

#### **Capitolo II**

#### **Sussidiamento degli interventi**

## **Per gli interventi**

**Art. 21** <sup>1</sup>Salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali, il Cantone accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell'art. 19:

- a. fino al 50% dei costi per interventi sussidiati dalla Confederazione;
- b. fino al 75% dei costi per interventi non sussidiati dalla Confederazione.<sup>16)</sup>

<sup>2</sup>In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può andare oltre i limiti massimi stabiliti dal capoverso 1.

<sup>3</sup>Il Cantone può subordinare le sue prestazioni finanziarie alle condizioni seguenti:

- a. i Comuni devono partecipare alle spese proporzionalmente alla propria capacità finanziaria;
- b. il beneficiario deve fornire una prestazione proporzionata alla propria capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;
- c. i terzi, in particolare gli usufruttuari e i responsabili di danni, devono partecipare al finanziamento.

<sup>4</sup>Le percentuali di sussidio sono comunque stabilite tenendo conto dell'entità degli interventi, nonché delle capacità finanziarie degli enti competenti e dei sussidi federali.

## **Fissazione dei sussidi**

### **a) autorità competente**

**Art. 22** I sussidi sono accordati dal Consiglio di Stato quando non superino i fr. 200 000.- e negli altri casi dal Gran Consiglio.

### **b) computo**

**Art. 23** <sup>1</sup>I sussidi sono stabiliti in base al preventivo di spesa.

<sup>2</sup>Per il computo definitivo dei sussidi si terrà conto dei costi effettivi, approvati dal Cantone sulla base delle pezze giustificative.

**Art. 24** ... [17\)](#)

## TITOLO V Norme transitorie e finali

### Diritto intertemporale

**Art. 25** <sup>1</sup>Fino all'entrata in vigore del PCPR le domande di sussidiamento saranno trattate secondo il diritto anteriore.

<sup>2</sup>I progetti e le domande di sussidiamento pendenti al momento dell'entrata in vigore del PCPR saranno decisi conformemente alla presente legge.

### Modifica di leggi esistenti

**Art. 26** <sup>18)</sup> <sup>1</sup>La legge circa il sussidio delle opere di arginatura del 18 ottobre 1938 è abrogata.

<sup>2</sup>La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 è così modificata:

**Art. 3. cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>Il sussidiamento delle stesse da parte del Cantone è regolato dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.

<sup>3</sup> ... [19\)](#)

### Entrata in vigore

**Art. 27** <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [20\)](#)

<sup>2</sup>L'entrata in vigore dell'art. 26 <sup>21)</sup> è differita fino alla data di adozione del PCPR da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

Pubblicata nel BU **1990**, 93.

Note:

1) Nota marginale modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.

2) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.

3) Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 529.

4) Cpv. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.

5) Titolo modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1999, 74.

6) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedenti modifiche: BU 1994, 445; BU 1999, 74.

7) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006, in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 529; precedenti modifiche: BU 1999, 74; BU 2001, 7.

8) Titolo modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1999, 74.

9) Cpv. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.

10) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.

11) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.

- 12) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.
- 13) Art. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; introdotto dalla L 14.3.1994 - BU 1994, 445.
- 14) Nota marginale modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7; precedente modifica BU 1999, 74.
- 15) Cpv. modificato dalla L 4.12.2000; in vigore dal 2.2.2001 - BU 2001, 7.
- 16) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 529.
- 17) Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 529.
- 18) Entrata in vigore dell'art. 26: 4 settembre 1995 - BU 1995, 401.
- 19) Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 529.
- 20) Entrata in vigore: 27 marzo 1990 - BU 1990, 93.
- 21) Entrata in vigore dell'art. 26: 4 settembre 1995 - BU 1995, 401.